



Città di Nichelino
Provincia di Torino

REGOLAMENTO

**PER LA DETERMINAZIONE
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE
(I.S.E.E.)
PER L'ACCESSO AI SERVIZI ED ALLE
PRESTAZIONI COMUNALI**

**Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 119 del 20.12.2001
Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 93 del 28.12.2006**

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. La valutazione della situazione economica di coloro che richiedono alla Città di Nichelino prestazioni o servizi non destinati alla generalità dei cittadini oppure collegati, nella misura o nel costo, a determinate situazioni economiche, viene effettuata mediante la determinazione - con le modalità di cui al presente regolamento - di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.).
2. Il presente Regolamento, adottato in via sperimentale, disciplina l'applicazione della normativa I.S.E.E., ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, così come successivamente integrato e modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130.
3. L'I.S.E.E. è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale di cui al successivo art. 7 c.2 e dell'indicatore della situazione patrimoniale di cui al successivo art. 7 c.3, divisa per il parametro della scala di equivalenza (art. 9) corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare (art.6). L'I.S.E.E. valuta in maniera uniforme e standardizzata la capacità economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione agevolata.

Art. 2

INTEGRAZIONI

1. Le norme del presente Regolamento vanno ad integrare ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

Art. 3

FINALITA' E OBIETTIVI

1. Per favorire la realizzazione di un nuovo Welfare municipale più equo e compatibile con gli equilibri di bilancio, il presente regolamento si pone quale finalità l'eliminazione delle situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e di esclusione
 - ☐ differenziando la misura della partecipazione ai costi dei servizi tra i vari fruitori
 - ☐ stabilendo con criteri unificati in quali casi si ha diritto a prestazioni sociali agevolate
 - ☐ tenendo conto delle specificità delle esigenze dei fruitori dei servizi e delle finalità dei servizi erogati.

Art. 4

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'I.S.E.E.

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai servizi a domanda individuale erogati dalla Città di Nichelino di seguito elencati, di volta in volta individuati dagli organi competenti

- ☐ Servizio Asili Nido
- ☐ Ristorazione Scolastica
- ☐ Servizio Scuolabus
- ☐ Servizio Centri Estivi per ragazzi
- ☐ Servizio soggiorni estivi per ragazzi servizi di pre e dopo scuola
- ☐ Scuola Civica Musicale soggiorni estivi per anziani
- ☐ Buoni pasto per anziani/indigenti/invalidi

2. Le disposizioni del presente Regolamento non trovano invece applicazione per quei servizi che prevedono espressamente attività di prevenzione.

Art. 5

DESTINATARI DEI SERVIZI

1. I servizi come sopra descritti sono messi a disposizione della comunità, per garantire adeguati livelli di qualità della vita e pari opportunità.

2. Fermo restando il diritto per tutti di usufruire delle prestazioni e dei servizi, l'accesso è regolato da un'espressa domanda dell'utente ed è comunque collegato, nella misura e nel costo, a determinate situazioni economiche. Coloro che usufruiscono dei servizi sono tenuti, secondo un criterio di capacità economica, a contribuire ai costi dei servizi stessi, attraverso il pagamento di una tariffa.

Art. 6

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001.

2. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica salvo quanto stabilito dai commi seguenti ai sensi del D.P.R. n. 223/89, per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

3. I soggetti a carico ai fini IRPEF anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

- a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
- b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.

4. I coniugi che hanno la stessa residenza anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

5. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del codice civile;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 del c.p.c.;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della L. n. 898/70 e s.m.i. ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

6. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

7. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 223/89 (normalmente coabitante per motivi religiosi, di cura, di assistenza militari, di pena e simili), è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

8. Per le singole prestazioni, i relativi regolamenti/atti applicativi di servizio possono assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati ai commi 2 e 3 del presente articolo. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui all'art. 9.

Art. 7

CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1. La situazione economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione è data dalla combinazione (somma) della componente reddituale - (R) e della componente patrimoniale (mobiliare ed immobiliare) (P).

2. L'indicatore del reddito (R) dei soggetti appartenenti al nucleo familiare di cui all'art. 6 si ottiene sommando:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Non devono essere dichiarati i redditi esenti ai fini IRPEF. I singoli regolamenti/atti applicativi di servizio potranno stabilire ulteriori criteri di gestione dei redditi da lavoro occasionale ai fini della determinazione delle tariffe;
- b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.
- c) dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di L. 10.000.000=. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

3. L'indicatore della situazione economica patrimoniale, (P) è dato dai seguenti valori patrimoniali:

a) patrimonio immobiliare:

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dal valore così determinato di ciascun fabbricato e terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione come sopra definito, nel limite di L. 100.000.000=. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui al comma 1, lettera c).

b) Patrimonio mobiliare:

l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando, per ogni componente il nucleo familiare il valore complessivo posseduto. A tal fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la dichiarazione sostitutiva unica. Nel caso di rapporti di custodia, deposito, amministrazione o gestione cointestati anche a soggetti non appartenenti al nucleo familiare il valore da considerare è quello relativo alla quota di spettanza.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000=. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'art. 7 c. 2 punto b).

4. L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è definito dalla somma dell'indicatore del reddito e dell'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali (R + 20%P).

5. L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 4 e, il parametro desunto dalla scala di equivalenza in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.

6. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi (imprese, professioni, artigiani, industrie, ecc.) il reddito deve essere congruo e coerente con quello riferito allo studio di settore dell'anno precedente;

Art. 8

VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1. In caso di rilevanti variazioni della situazione economica di cui all'art. 7, intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (a seguito di disoccupazione invalidità, decessi, nascite...) si tiene conto della situazione aggiornata del richiedente mediante la compilazione di una nuova dichiarazione sostitutiva. Quest'ultima sostituisce la precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'I.S.E.E. precedentemente definito, gli effetti della nuova dichiarazione saranno conguagliati alla ricezione da parte dell'ufficio preposto dell'attestazione I.N.P.S., con decorrenza dal mese successivo a quello della richiesta.

2. Resta l'obbligo a carico del dichiarante di comunicare tempestivamente successive variazioni che determinano viceversa un miglioramento della propria situazione economica.

Art. 9

SCALA DI EQUIVALENZA

1. Ai fini della determinazione dell'I.S.E.E., l'importo risultante dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale nella misura del venti per cento deve essere suddiviso per i parametri previsti dalla seguente scala di equivalenza:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa. La maggiorazione si applica, quando i genitori risultino ciascuno aver

svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

Art. 10

CARATTERI E FINALITA' DEL SISTEMA TARIFFARIO

1. La tariffa onnicomprensiva si configura come, controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio.
2. L'accesso ai servizi comporta per i fruitori un beneficio in termini di agevolazione economica sul costo complessivo a carico della comunità locale.
3. Per ragioni di equità, l'agevolazione concessa è diversificata in relazione alle condizioni economiche effettive dei fruitori.
4. Tenuto conto delle finalità dei servizi e della necessità di assicurare il rispetto delle percentuali di copertura previste dalle norme di legge la Giunta Comunale approva ogni anno il costo effettivo (reale) del servizio, la percentuale del costo riferita ad ogni servizio che determina la tariffa massima, le soglie del servizio derivanti dal calcolo I.S.E.E. come stabilito dall'art. 7 e le modalità operativo per la concessione di benefici secondo i principi e i criteri previsti nel presente Regolamento.

Art. 11

CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La partecipazione degli utenti ai costi dei servizi è determinata sulla base dei seguenti principi:
 - ☐ gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive;
 - ☐ adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti
 - ☐ definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini che si avvalgono dell'autocertificazione e realizzazione di azioni di supporto e di informazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Il sistema tariffario prevede le seguenti fasi:
 1. Analisi dei costi reali relativi ai servizi comunali a domanda individuale, ai sensi della normativa vigente;
 2. Individuazione da parte dell'Amministrazione Comunale della percentuale di copertura dei costi per i singoli servizi, nel rispetto della percentuale complessiva prevista dalle norme di legge
 3. Differenziazione della contribuzione da parte degli utenti, mediante l'individuazione di una soglia massima I.S.E.E. corrispondente alla tariffa massima e di soglie intermedie con relative tariffe agevolate (almeno quattro per i servizi di maggiore rilevanza), fino al raggiungimento di una tariffa minima, in relazione alla condizione economica effettiva dei beneficiari del servizio

verranno inoltre definiti i requisiti per usufruire dell'esenzione totale. Ove possibile, si rende opportuna l'adozione di criteri uniformi fra vari servizi.

3. Partendo dall'analisi dei costi, come previsto dalla normativa vigente, per individuare la percentuale di copertura dei costi stessi, si rende necessario tenere conto delle finalità dei singoli servizi e dei benefici in termini sociali delle prestazioni.

4. La definizione del sistema tariffario in riferimento alle soglie I.S.E.E., e in rapporto al finanziamento da parte dell'Ente delle spese del servizio si basa sui principi di:

- ☐ gradualità
- ☐ equità
- ☐ imparzialità
- ☐ solidarietà

Art. 12

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La tariffa agevolata viene concessa al richiedente con le seguenti modalità:

- 1) Presentazione della domanda corredata della dichiarazione sostitutiva unica relativa al reddito e al patrimonio di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 130/2000, così come approvata dal D.P.C.M. 18 maggio 2001;
- 2) Determinazione della tariffa sulla base dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente del richiedente, come risultante dalla certificazione
- 3) Il calcolo della tariffa viene effettuato dopo aver determinato i seguenti parametri:
 - a) costo reale del servizio;
 - b) tariffa massima, ossia percentuale del costo applicata a chi non – presenta l'autocertificazione e a chi supera la soglia massima I.S.E.E.. Tale tariffa, in linea generale, è applicata anche a coloro che non risultano residenti presso il Comune, fatte salve eventuali diverse disposizioni stabilite per l'accesso ai singoli servizi;
 - c) definizione della soglia massima I.S.E.E. e individuazione di graduazioni intermedio (almeno quattro per i servizi più onerosi per l'utenza).
 - d) Determinazione delle corrispondenti tariffe agevolate, mediante applicazione della seguente proporzione:
soglia massima I.S.E.E.: tariffa massima = soglia di I.S.E.E. intermedia X (tariffa agevolata).
 - e) definizione della soglia minima I.S.E.E. al di sotto della quale viene concessa la tariffa con la massima agevolazione oppure la esenzione totale, a seconda di quanto stabilito dai regolamenti/atti applicativi dei singoli servizi;
 - f) individuazione della tariffa agevolata del richiedente in base alla fascia I.S.E.E. di appartenenza.
4. Rimane salva la possibilità di dettagliare ulteriormente le su estese modalità in appositi regolamenti/atti applicativi dei singoli servizi.

Art. 13

PROCEDURE APPLICATIVE

1. Coloro che non richiedono agevolazioni e dichiarano di accettare la tariffa massima di contribuzione, non sono tenuti a compilare il modulo di autocertificazione, né a produrre altra documentazione a corredo della domanda di accesso al servizio.
2. Ogni cittadino che presenta la certificazione I.S.E.E. ai fini del pagamento di tariffe agevolate dei servizi comunali deve compilare in ogni sua parte un'unica dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e s.m.i., concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 7 comma 5.
3. La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'ufficio preposto all'erogazione della prestazione può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.
4. Ai sensi dell'articolo 8 è lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare.
5. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.
6. Al richiedente, al momento della richiesta di prestazioni agevolate, viene garantita attraverso l'ufficio preposto o in collaborazione/convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale - l'assistenza necessaria per una corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva ed un'efficace informazione sulle modalità di accesso a tali servizi.
7. La dichiarazione va presentata all'ufficio comunale preposto - all'uopo individuato dalla Giunta Comunale - o ai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) - preferibilmente al C.A.F. convenzionato con il Comune - previsti dal D.Lgs, n. 241/97, come modificato dal D.Lgs. n. 490/98 o alla sede I.N.P.S. competente per territorio.
8. Gli uffici ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva unica rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica; trasmettono entro dieci giorni i dati della dichiarazione e dell'attestazione al sistema informativo dell'I.N.P.S., mediante la procedura informatica che l'Istituto medesimo rende disponibile.
9. La dichiarazione di cui al precedente comma può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.

10. A seguito dell'istruttoria, il Responsabile del Servizio approva con determinazione dirigenziale l'esito, erogando la prestazione.

11. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è stabilita in 30 giorni dalla ricezione da parte dell'ufficio preposto dell'attestazione e del calcolo I.S.E.E. elaborati della competente sede I.N.P.S.

Art. 14

ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alla certificazione I.S.E.E. devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e in particolare delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996 n. 675, e successive modificazioni, nonché del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.

2. A garanzia della tutela e della riservatezza dei dati personali, le informazioni contenute nelle certificazioni I.S.E.E. saranno utilizzate esclusivamente ai fini della determinazione della tariffa della prestazione richiesta e non saranno oggetto di divulgazione, se non in forma aggregata. Vengono salvaguardati i diritti di accesso, aggiornamento, rettificazione, integrazione, opposizione (per motivi legittimi) dei dati forniti dal dichiarante.

3. Vengono inoltre applicate le disposizioni sulle misure minime di sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 675/96.

Art. 15

CONTROLLI

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti la prestazione agevolata, l'Amministrazione Comunale effettua controlli anche a campione, interessando annualmente almeno il 10% dei beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, effettuando inoltre appositi accertamenti tramite gli uffici preposti (Ufficio Anagrafe, Ufficio I.C.I., Polizia Municipale, etc.).

2. Potranno essere richieste idonee documentazioni atte a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

3. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere dati in possesso di Enti erogatori di prestazioni previdenziali, della Camera del Commercio, degli Uffici del Ministero delle Finanze, etc.

4. L'Amministrazione Comunale provvederà a stipulare apposito accordo con il Ministero delle Finanze

a) per l'incrocio dei dati in possesso

b) per le verifiche a campione e in caso di ragionevoli dubbi attraverso il controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni

Art. 16

REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati l'Amministrazione Comunale segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.

Art. 17

DISPOSIZIONI FINALI

I criteri stabiliti dal presente Regolamento sono entrati in vigore, a titolo sperimentale, a partire dall'anno 2000 per i soggiorni marini rivolti alla popolazione anziana.

L'applicazione dei criteri agli altri servizi a domanda individuale e comunque definiti come prestazione sociale ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e s.m.i. sarà successivamente determinata con appositi regolamenti /atti applicativi.

Art. 18

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Fatte salve le norme vigenti in materia di pubblicità e di accesso agli atti amministrativi ogni ufficio comunale per l'accesso ai cui servizi è richiesta la certificazione I.S.E.E., è tenuto a conservare copia del presente regolamento a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione.